

SCHEMA DI CONTRATTO

DI APPALTO DEI SERVIZI DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI DA SMALTIRE PROVENIENTI DAL BIOPARCO DI ROMA (CIG 7865521144)

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, presso la sede della Fondazione Bioparco di Roma in viale del Giardino Zoologico n. 20, sono presenti:

Il dr. _____, nato a _____, c.f. _____, in qualità di Presidente e legale rappresentante **pro tempore** della Fondazione Bioparco di Roma, p.iva 05384961008 (nel seguito, per brevità, la "**Fondazione**"), domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Bioparco di Roma in viale del Giardino Zoologico n. 20, Roma

e

Il dr. _____, nato a _____, c.f. _____, in qualità di legale rappresentante **pro tempore** di _____, p.iva _____ (nel seguito, per brevità, l' "**Appaltatore**"), domiciliato per la carica presso la sede legale _____ di seguito congiuntamente indicate anche come "**le Parti**"

PREMESSO CHE

- a) con Determinazione a contrarre del 26 aprile 2019 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma è stato disposto di procedere, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, all'affidamento dell'appalto avente ad oggetto il servizio di prelievo e trasporto rifiuti da smaltire provenienti dal Bioparco di Roma, dell'importo complessivo di euro 623.000,00, di cui euro 612.500,00 a base d'asta ed euro 10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 7865521144);
- b) con Determinazione del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Impresa aggiudicataria _____ (a fronte di un'offerta pari ad euro ____/____);
- c) a seguito di verifica positiva dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti di capacità speciale prescritti dal Disciplinare di gara, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, si può procedere alla stipula del presente contratto;
- d) il presente contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, ai seguenti atti di gara già esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati, che in copia si allegano a questo atto in un unico fascicolo sotto la lettera "A";
- e) l'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
 - la relazione tecnica, l'offerta economica nonché la documentazione e le

dichiarazioni integrative presentate dall'Appaltatore in sede di gara, che si allegano in copia a questo atto con la lettera "B";

- la cauzione definitiva presentata dall'impresa appaltatrice in data _____, che si allega a questo atto con la lettera "C";
- la polizza assicurativa per responsabilità civile presentata dall'Appaltatore in data _____ in conformità alle prescrizioni dell'art. 12 del Capitolato speciale, che si allega a questo atto con la lettera "D";
- il "Protocollo di integrità" di Roma Capitale, approvato con delibera capitolina n. 40 del 27.2.2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, che si allega a questo atto con la lettera "E", e che l'Appaltatore, previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori;
- l'iscrizione nella *White List* - D.P.C.M. 18 aprile 2013 presentata dall'Appaltatore in data _____, che si allega a questo atto con la lettera "F";
- il Codice Etico della Fondazione Bioparco di Roma, che si allega a questo atto con la lettera "G", e che _____, previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti addivengono alla stipula del presente contratto regolato dai patti e condizioni che seguono.

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 L'appalto ha per oggetto la gestione di tutti gli aspetti tecnico/operativi inerenti il prelievo e il trasporto dei rifiuti prodotti o rinvenuti nel Bioparco, comprensivi delle seguenti prestazioni:

- ritiro, carico e trasporto dei rifiuti come specificati nel Disciplinare e nel Capitolato speciale di gara dalla sede del Bioparco ai centri di recupero/smaltimento, ai fini dello smaltimento;
 - coordinamento di tutte le prestazioni oggetto del contratto;
 - tenere i registri di carico/scarico dei rifiuti del Parco presso la sede della ditta. Verrà rilasciata apposita delega formale;
 - predisporre, compilare e consegnare il MUD;
 - controllo della correttezza dei formulari propri e di quelli prodotti da altri compilatori;
 - consulenza per l'aggiornamento alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti e per quant'altro utile al miglioramento del servizio di prelievo, smistamento, registrazione e smaltimento;
- L'Appaltatore dovrà inviare alla Fondazione, a corredo di ogni fattura, copia del registro rifiuti e ogni altro atto rilevante al fine del controllo sull'attività effettuata.

Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dell'appaltatore. E' obbligo dell'appaltatore eseguire lo smaltimento presso impianti, propri o di terzi, autorizzati per ciascuna tipologia di rifiuti raccolti nel bioparco.

2.2 I luoghi di esecuzione del servizio sono all'interno del Bioparco di Roma, ubicato nel Parco di Villa Borghese, in un'area complessiva di circa 17 ettari, con un ingresso principale per i visitatori e degli ingressi secondari per fornitori ed emergenze.

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

3.1 L'importo complessivo dell'appalto è di euro _____ (_____/____) di cui euro diceimilacinquecento/00 (10.500,00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'Iva, pari a quello indicato in sede di gara dalla Impresa aggiudicataria nella propria offerta economica. Gli importi offerti in sede di gara sono comprensivi di tutte le prestazioni connesse al contratto di appalto e dovranno essere mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi eventualità, salvo nel caso di estensione o riduzione del contratto. L'Appaltatore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

3.2 L'appalto avrà la durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il termine di inizio della durata dell'appalto è posto a favore della Fondazione e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per l'Appaltatore alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un anno successivo alla scadenza dello stesso. L'eventuale rinnovo verrà attuato alle condizioni e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, e si verificherà, a discrezionale e insindacabile decisione della Fondazione Bioparco, tenuto conto dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nel corso dell'appalto dall'Appaltatore.

3.3 In ogni caso, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3.4 La consegna dei servizi verrà fatta constare da apposito verbale. In caso di ritardato inizio del servizio, l'importo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 4 - ORARI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti negli orari indicati nell'art. 4 del Capitolato speciale, ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 9.30. Eccezionalmente, esclusivamente per il servizio di prelievo del letame, è permesso, evitando le aree più frequentate dai visitatori, protrarre il servizio fino alle ore 10.00.

ARTICOLO 5- MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

I servizi dovranno essere svolti con le modalità descritte nei paragrafi 3,4,5 del Capitolato speciale, con particolare riferimento al rispetto dei luoghi di produzione e di stoccaggio dei rifiuti, delle frequenze e degli orari per il prelievo, nonché delle modalità di ritiro espressamente indicate per ciascuna tipologia di rifiuto da raccogliere. Il prelievo dei rifiuti deve avvenire nei tempi prescritti dal paragrafo 5 del Capitolato speciale.

L'Appaltatore è tenuto a verificare che tutto il personale impiegato a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività rientranti nei servizi oggetto del presente contratto sia provvisto di: badge personale di identificazione con fotografia, divisa da lavoro riportante il logo dell'Impresa aggiudicataria e idonea all'attività da svolgere, dispositivi di protezione individuale minimi indispensabili specificati nel Capitolato speciale.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad impiegare mezzi e attrezzature in perfetta efficienza, puliti, igienicamente trattati, efficienti e conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, rumore ed inquinamento, secondo quanto prescritto dal paragrafo 8 del Capitolato speciale.

ARTICOLO 6- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

6.1 L'Appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nella relazione tecnica e nell'offerta economica dallo stesso presentate. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato speciale e negli allegati, l'Appaltatore deve adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- eseguire il servizio nel rispetto degli orari e delle modalità previste negli atti di gara e nella relazione tecnica;
- garantire l'integrità dei luoghi e delle cose;
- garantire la presenza del proprio personale nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui devono essere svolti i servizi;
- garantire che il proprio personale tenga un comportamento decoroso e civile nei confronti degli utenti del Parco e rispettoso ed attento nei confronti degli animali;
- ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da leggi e regolamenti per la prevenzione degli infortuni;
- organizzare corsi di formazione o aggiornamento per il proprio personale, con l'intento di aumentare il bagaglio tecnico individuale degli operatori ed il livello di sicurezza in relazione alle procedure sulla tutela della salute e dagli infortuni;
- garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
- osservare le vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione volontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché le altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;
- predisporre l'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso con gli operai dipendenti;
- applicare il contratto e gli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione: resta inteso che i suddetti obblighi vincolano la Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Impresa aggiudicataria e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- assumere la responsabilità, nei confronti del Bioparco, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Ente;
- ottemperare a tutte le disposizioni prescritte dalla normativa in materia di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dell'appaltatore. E' obbligo dell'appaltatore eseguire lo smaltimento presso impianti, propri o di terzi, autorizzati per ciascuna tipologia di rifiuti raccolti nel bioparco. Nel caso in cui i rifiuti siano trasportati in impianti di smaltimento di proprietà di soggetti terzi, è obbligo dell'appaltatore presentare alla Fondazione le autorizzazioni degli smaltitori di volta in volta utilizzati in modo che possa verificarne la validità.

6.2 Sono a carico della Impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto.

ARTICOLO 7- NORME SULLA SICUREZZA

7.1 L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore è obbligato a dotare il proprio personale di mezzi e strumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e deve porre in atto tutti gli accorgimenti necessari, affinché siano scrupolosamente rispettate le vigenti normative nel corso dei servizi oggetto del presente contratto, nonché adottare tutti i provvedimenti e le cautele previste per garantire, nel corso dell'appalto, l'incolumità delle persone addette al servizio, nonché di terzi.

7.2 L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'avvio dell'appalto, è obbligato a:

- a) produrre ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 comma 1 lett. a) autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro, la realizzazione di un sistema organico della prevenzione costituito almeno dalla presenza di:
 - un responsabile del servizio prevenzione e protezione;
 - un medico competente;
 - un documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell'impresa.
- b) approntare e fornire alla Fondazione il proprio piano di sicurezza redatto sulla base del documento di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- c) comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dei preposti;
- d) provvedere alla informazione, formazione ed addestramento, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008, degli operatori assegnati allo svolgimento dei servizi presso la Fondazione, con riferimento al piano della sicurezza e coordinamento luoghi di lavoro, ai piani operativi e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni inerenti l'appalto.

ARTICOLO 8- VARIAZIONI QUANTITATIVE

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La gestione del presente contratto è affidata al Direttore della esecuzione del contratto. La Fondazione Bioparco può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi via pec e/o raccomandata con ricevuta di ritorno all'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il Direttore dell'esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto stesso in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore dell'esecuzione procede alla verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, all'esito positivo della quale è rilasciato il relativo certificato.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

10.1 L'Appaltatore è obbligato, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della Fondazione, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto e nel corso dello svolgimento dell'appalto.

10.2 L'Appaltatore svolge il servizio in piena autonomia organizzativa, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Fondazione e dei terzi. L'Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Fondazione stessa, dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver prontamente stipulato la polizza di cui all'art. 12 del Capitolato speciale con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto. Tale polizza prevede l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

ARTICOLO 11- RESPONSABILITA' PER DANNI

11.1 L'Appaltatore, fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato, per fatto imputabile all'appaltatrice. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Fondazione, tramite il proprio referente, in contraddittorio con il responsabile dell'Appaltatore.

11.2 Qualora l'Appaltatore sospendesse arbitrariamente i servizi aggiudicati, la Fondazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire a terzi il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Appaltatore la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione conseguente.

11.3 In caso di sciopero del personale addetto all'appalto, proclamato dalle organizzazioni sindacali e in relazione ad altre cause di forza maggiore previamente invocate dall'Appaltatore, la Fondazione opererà, sul corrispettivo dovuto, le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore di servizio non prestato.

ARTICOLO 12- NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

12.1 L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato speciale) e dei relativi allegati;
- c) da quanto previsto nella relazione tecnica e nell'offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara;

d) da tutte le disposizioni vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) dal protocollo di integrità di Roma Capitale.

12.2 Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 13- SUBAFFIDAMENTI

13.1 E' ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al quale espressamente si rinvia.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizio che intendono subappaltare; qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'Appaltatore;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, rete di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti); il suddetto contratto di subappalto deve contenere esplicitamente l'accettazione, da parte del subappaltatore, di tutti gli impegni specificati nella relazione tecnica e in offerta dall'Appaltatore relativamente alle parti di servizio subappaltato e di tutte le condizioni del Capitolato speciale;

c) che l'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Fondazione, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Fondazione. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine senza che la Fondazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Fondazione committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi subappaltati.

13.2 E' fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al precedente comma 13.1 lettera c).

13.3 La Fondazione provvederà a corrispondere direttamente all'Appaltatore l'importo delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori.

13.4 L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13.5 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Quanto previsto dal presente contratto per l'Appaltatore, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale subappaltatore.

13.6 L'Appaltatore comunica alla Fondazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Fondazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ARTICOLO 14- CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

14.1 L'appalto è contabilizzato a corpo. Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultato aggiudicatario, è pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel presente Contratto. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato speciale, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando - ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione - gli impegni assunti dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

14.2 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto.

14.3 L'Appaltatore dovrà emettere, ogni fine mese, regolare fattura elettronica per un importo pari alla rata mensile di euro _____, salva l'eventuale applicazione di penali in compensazione.

L'esecuzione di eventuali servizi resi in modo straordinario, preventivamente concordati e commissionati dalla Fondazione, sarà oggetto di separata fatturazione. Tutte le fatture, da inviarsi al Fondazione via pec indicando il codice univoco _____, dovranno riportare il codice CIG di riferimento della gara e le coordinate IBAN dell'Appaltatore.

Il pagamento delle fatture accettate avrà luogo entro 90 (novanta) giorni, fine mese, consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Fondazione Bioparco, mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore, o mediante altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla commessa, conformemente a quanto stabilito dalla legge 136/2010 e dal successivo art. 15.

Il pagamento verrà effettuato dalla Fondazione, previa acquisizione del D.U.R.C e all'esito favorevole delle necessarie verifiche in ordine alla regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore.

14.4 In ogni caso, ai sensi dell'art 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata da parte della Fondazione una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14.5 L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di

cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

ARTICOLO 15- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine l'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Fondazione Bioparco, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'Appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Fondazione verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la Fondazione provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione. Al fine di mettere la Fondazione in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare allo stesso tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della legge medesima.

ARTICOLO 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

16.1 La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato speciale e nel presente Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato speciale e/o al Contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel successivo articolo.

16.2 La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'Appaltatore. La Fondazione potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle penali, il pagamento all'Appaltatore, qualora siano accertati inadempimenti nell'esecuzione del contratto e ciò fintanto che l'impresa non adempia agli obblighi contrattuali. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi decorrenti dalla notifica dell'inadempimento all'impresa ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento del competente organo.

Decorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa abbia adempiuto gli obblighi contrattuali, la Fondazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

16.3 La Fondazione inoltre procederà alla verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 17- INADEMPIMENTI E PENALI

17.1 Le attività oggetto del presente Contratto devono essere pienamente e correttamente eseguite a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara, nella relazione tecnica e nell'offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara. Decorsa inutilmente la suddetta data senza che i servizi abbiano avuto inizio, per ogni giorno di ritardo, non dipendente da cause imputabili alla Fondazione, sarà dovuta una penale giornaliera di euro 200,00 (duecento).

17.2 Nel caso di mancato espletamento dei servizi negli orari richiesti, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale di euro 100,00 (cento) per ora o frazione di essa.

17.3 Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla sostituzione del personale non idoneo o di non gradimento alla Fondazione è applicata una penale di Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di mancata sostituzione.

17.4 Nel caso in cui ci sia un atteggiamento sgarbato o poco attento nei confronti del pubblico in seguito a segnalazioni verbali o lettere di protesta, ovvero qualora il personale della Fondazione rilevi un atteggiamento poco rispettoso nei confronti degli animali, sarà applicata una penale di Euro 200,00 (duecento).

17.5 Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell'Impresa appaltatrice ecceda il suddetto limite, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno dalla stessa subito.

17.6 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara, nel Capitolato e nel presente Contratto, nonché- ove compatibili e/o migliorative per la Fondazione- nella relazione tecnica e nell'offerta presentate dall'Appaltatore in sede di gara.

17.7 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali possono essere contestati dalla Fondazione all'Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ragionevoli, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

17.8 La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 18 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

Qualora l'Appaltatore, che durante l'esecuzione del contratto, dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami, che la Fondazione potrà inoltrare anche via mail, e senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'Ufficio Competente della Fondazione. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

Atteso il decorso dei termini di legge, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte della Prefettura competente dell'informativa ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 attestante l'inesistenza di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa.

Al riguardo l'accredito alla Banca Dati Nazionale Antimafia è stato richiesto dalla Fondazione Bioparco in data _____, ed è stato acquisito documento della Prefettura di Roma attestante l'iscrizione della _____ alla *White List*.

Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con raccomandata a/r o PEC.

ARTICOLO 20- RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente contratto e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Fondazione potrà risolvere di diritto il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) accertata violazione del contenuto del Codice Etico di cui all'Allegato G;
- c) reiterata inosservanza dei contenuti della relazione tecnica e dell'offerta presentata in sede di gara;
- d) dopo dieci contestazioni scritte, a causa di irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento dell'appalto;
- e) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto;
- f) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

- g) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con la Fondazione Bioparco;
- h) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- i) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- l) mancata copertura assicurativa;
- m) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione Bioparco;
- n) reiterato inadempimento alle obbligazioni previste dal presente contratto, relativamente alle qualifiche, esperienza e formazione del personale richiesto per l'appalto;
- o) qualora l'importo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale, o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più di una volta;
- p) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 d.lgs. 50/2016 e degli artt. 1373 e 1671 del codice civile.

In particolare, sussiste una giusta causa di recesso *ad nutum* qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto
 - sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,
 - ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) per motivi di interesse pubblico, fermo restando in tal caso il diritto dell'Appaltatore alla restituzione della cauzione definitiva ed al pagamento di quanto spettante sino a quel momento.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione Bioparco.

In caso di risoluzione o di recesso della Fondazione Bioparco, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ARTICOLO 21- ESECUZIONE IN DANNO

21.1 Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso.

21.2 Qualora il contratto venga risolto, la Fondazione si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'Appaltatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi. Restano a carico dell'Appaltatore le spese ulteriormente sostenute dalla Fondazione rispetto a quanto previsto in contratto risolto.

La Fondazione ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dall'Appaltatore, previo fermo amministrativo del corrispettivo dovuto all'impresa.

ARTICOLO 22- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità del contratto medesimo.

L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Fondazione Bioparco accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, nonché di incamerare la cauzione e/o di applicare la eventuale penale equivalente, fermo restando il diritto della stessa Fondazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ARTICOLO 23- MODIFICHE RAGIONE SOCIALE E ASSETTI SOCIETARI

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'Appaltatore devono essere prontamente comunicate alla Fondazione.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Fondazione continuerà a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ARTICOLO 24- COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Fondazione Bioparco, viale del Giardino Zoologico, n° 20, 00197 Roma o all'indirizzo pec dir.affarigeneralibioparco@pec.it. Salvo quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Fondazione, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, pec, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ARTICOLO 25- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, le Parti, previo tentativo di accordo bonario, dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ARTICOLO 26- SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore le spese derivanti dalla redazione e dalla stipula del presente contratto di appalto, nonché le eventuali spese di registrazione e di bollo del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore, nella misura di legge, le spese di pubblicazione degli atti di gara.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese suddette entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la Fondazione avrà il diritto di trattenere le somme dovute dall'impresa, in sede di primo pagamento dell'utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Fondazione Bioparco, a mezzo di lettera raccomandata ed entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche del sussistere dei requisiti di capacità previsti dalla legge.

In allegato:

- A) Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati;
- B) Relazione tecnica, offerta economica, documentazione e dichiarazioni integrative presentate da _____ in sede di gara;
- C) Cauzione definitiva presentata da _____ in data _____;
- D) Polizza assicurativa per responsabilità civile presentata da _____ in data _____ in conformità alle prescrizioni dell'art. 12 del Capitolato speciale, che si allega a questo atto con la lettera "D";
- E) "Protocollo di integrità" di Roma Capitale, approvato con delibera capitolina n. 40 del 27.2.2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, che _____, previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori;
- F) Iscrizione nella *White List* - D.P.C.M. 18 aprile 2013 presentata da _____ in data _____;
- G) Codice Etico della Fondazione Bioparco di Roma che _____, previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori.

Roma, _____

Il Presidente

Fondazione Bioparco di Roma

Il Rappresentante Legale
